



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D’Alia **Presidente**

Carlo Efisio Marré Brunenghi **Primo referendario**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23730** del registro di Segreteria, promosso

da

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

MARIA CHIARA BOSURGI, nata a Reggio Calabria (RC) il 09/05/1994, in qualità di titolare dell’azienda agricola omonima - CUAA BSRMCH94E49H224C, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Niccolò da Reggio n. 10, presso lo Studio Legale Romolo & Ruggiero, avvocati Maurizio Romolo (CF: RMLMRZ66P01H224M) e Gabriella Ruggiero (CF: RGGGRL66C42E041U), dai quali è rappresentata e difesa per

mandato in atti, Fax: 0965.020033; PEC:

maurizio.romolo@avvocatirc.legalmail.it;

gabriella.ruggiero@legalmail.it.

convenuta

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

nella pubblica udienza del 14.2.2024, data per letta la relazione sul consenso delle parti e uditi il S.P.G. dott.ssa Maria Gabriella Dodaro e, per la convenuta, l'avvocato Maurizio Romolo, anche per delega dell'avvocato Gabriella Ruggiero, i quali concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con **atto di citazione** depositato in data 21.9.2023, la Procura Regionale chiamava in giudizio BOSURGI Maria Chiara, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta "Il mio Orto" di BOSURGI Maria Chiara corrente in Reggio Calabria, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di euro 44.252,57, o diversa somma di giustizia, in favore dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), oltre al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali.

A sostegno della propria domanda la Procura riferiva che, in data 30/01/2019, l'ARCEA trasmetteva una segnalazione di danno erariale relativa alla posizione della convenuta, destinataria del decreto dirigenziale n. 14463 del 05/12/2018 di revoca totale del beneficio concesso e recupero della somma di € 63.230,91, quale contributo indebitamente percepito in

relazione alla concessione di un aiuto complessivo pari ad € 91.461,83, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2007-2013, annualità 2013.

In particolare, la ditta BOSURGI aveva richiesto contributi per un progetto finalizzato a miglioramenti fondiari per la realizzazione e riconversione di impianti di colture nell'azienda agricola, risultando in posizione utile nell'ambito dello scorrimento della graduatoria definitiva, approvata con Decreto del Dirigente di Settore n. 3058 del 09/04/2015, e, dunque, beneficiaria di un aiuto complessivo pari ad € 91.461,83, di cui € 35.000,00 per la misura 112 (insediamento dei giovani agricoltori) ed € 56.461,83 per la misura 121 (ammodernamento delle aziende agricole).

Rispetto a tale beneficio, l'ARCEA provvedeva all'erogazione di € 63.230,91, di cui € 28.230,91 per la misura 121 (assistita dalla polizza fideiussoria n. 6391228, emessa da AVIVA ITALIA S.p.A.) con pagamento a mezzo bonifico bancario del 31/12/2015 ed € 35.000,00 per la misura 112, con pagamento a mezzo bonifico bancario del 22/12/2015.

Seguiva alla concessione un primo preavviso di revoca del contributo e decadenza della domanda di aiuto (nota prot. n. 333747 del 25/10/2017) per *“mancata realizzazione del progetto approvato con mancato recupero dell'intera cifra erogata a titolo di anticipazione pari ad € 28.230,91 e decadenza degli impegni mis. 112 per € 35.000,00”*, che però veniva

temporaneamente sospesa al fine di espletare “*una verifica straordinaria sulla domanda di pagamento 84755300229*” (nota prot. n. 140926 del 20/04/2018).

Dal successivo controllo tecnico-amministrativo e dal controllo *in loco* (rapporto di controllo n. 3483/121/2009 del 09/10/2018) – svolti per la verifica della conformità della documentazione prodotta e degli investimenti realizzati – il funzionario incaricato riscontrava “*uno scostamento [pari al 58,86%] tra la Spesa realizzata dichiarata in domanda di pagamento (Vedi Quadro 1, importo proposto per la verifica colonna "investimento") [importo proposto € 59.861,43] e la Spesa realizzata accertata (Quadro 1, importo accertato in seguito a verifica colonna "investimento") [importo accertato € 24.626,06]*” e che “*il beneficiario NON ha dimostrato di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile*”, proponendo conseguentemente “*l'avvio delle procedure di recupero di parte delle somme già erogate, per un importo di € 28.230,91*”.

Pertanto, in data 12/10/2018, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (DARA) comunicava nuovamente al beneficiario l'avvio della procedura di revoca del contributo concesso – in ragione dell'esito negativo della verifica *in loco* che aveva accertato uno scostamento del realizzato, rispetto all'importo rendicontato, notevolmente superiore al 10% e cioè pari al 58,86% – e, a seguito di controdeduzioni, il relativo

decreto di revoca totale, con attivazione della polizza assicurativa e intimazione alla beneficiaria della restituzione dell'importo complessivo di € 63.230,91; in merito alla quantificazione, l'ARCEA comunicava che *“risulta recuperata la somma di € 21.002,94 per compensazione automatica e resta da recuperare l'importo di € 44.252,57 ... la polizza non è stata incamerata nonostante la richiesta di escussione di cui al prot. n. 185/2019 del 14/01/2019 ... La scrivente Agenzia ha provveduto ad iscrivere a ruolo la corrispondente posizione debitoria, demandando all'Agente della Riscossione le necessarie attività di recupero (ruolo n. 2023/000104 del 19/10/2022)”*.

Ciò premesso, in punto di diritto la Procura indicava la condotta del beneficiario del contributo e il suo contributo causale alla realizzazione del danno, considerato che la ditta era consapevole delle prescrizioni e degli obblighi, come da comunicazione di concessione finanziamento n. prot. 139785 del 05/05/2015 sottoscritta per accettazione, e che dal controllo del 09/10/2018 risultava un grave scostamento (circa 60%) tra la spesa dichiarata in domanda di pagamento e la spesa effettivamente accertata, abbinata alle già segnalate incongruenze documentali che il beneficiario in parte avrebbe riconosciuto.

La Procura, dunque, richiamava gli elementi della responsabilità amministrativa, ravvisando il rapporto di servizio e prospettando, quanto all'elemento soggettivo, il dolo per avere agito con la coscienza e la volontà di realizzare un ingiusto

profitto, richiamando anche la circostanza che non risultava impugnato l'atto di revoca e che il grave scostamento era emerso solo in seguito alla verifica compiuta dall'Amministrazione regionale.

La Procura poi prendeva posizione sulle deduzioni a seguito dell'invito a dedurre.

In particolare, sull'asserita esistenza della strada e della relativa spesa (contestata dai funzionari verificatori perché "*non vi è tracciabilità coerente per la fattura 1/2018 presentata per cui si conferma la decurtazione effettuata in sede amministrativa*") che anche se inferiore a quanto dichiarato avrebbe dovuto essere comunque riconosciuta, la Procura replicava come, in assenza di una adeguata coerente documentazione della spesa per la realizzazione dell'opera, l'esistenza *in loco* di una strada non possa provare *ex se* alcuna spesa connessa al finanziamento, atteso che la strada poteva essere già presente da tempo e che parte convenuta non aveva allegato o provato alcunché in ordine alla realizzazione della strada in epoca coerente con la tempistica del progetto finanziato.

In ordine alla presunta prova dei pagamenti, indicava la non corrispondenza degli importi (tra fattura 22/2016 e bonifico del 25/08/2016) e la sospetta annotazione anonima (e postuma) recante l'impegno ad emettere una nota di credito per il differenziale (peraltro mai esibita, nemmeno in sede di deduzioni).

Inoltre, sulla scorta della documentazione versata dalla convenuta in sede di deduzioni, risultava possibile rilevare che il bonifico del 19/07/2016 di euro 22.000,00 recava in descrizione “*pagamento fattura n. 18*”, e non era quindi riconducibile alla fattura 22/2016 per i lavori di ristrutturazione del fabbricato deposito, e che il bonifico del 22/07/2016 di euro 15.400,00 recava in descrizione “*pagamento fattura*” senza alcun riferimento numerico o descrittivo.

Quanto al costo delle 400 piante di castagno, contestato nel *quantum* dai funzionari verificatori (costo unitario accertato di euro 1,55 anziché i dichiarati euro 13,40) la citazione richiama l’assenza di una idonea prova del “*relativo bonifico di pagamento*”, non potendo al riguardo soccorrere la “*dichiarazione liberatoria e di quietanza*” della ditta Imbrugliano Salvatore che attesta un pagamento con bonifico inidoneo ai fini identificativi; censure simili venivano mosse avverso la rideterminazione dei costi relativi ai “pali tutori” (160,00 euro anziché 1.000,00 euro) che difetterebbe di adeguata motivazione.

Quanto poi alla legittimità del provvedimento amministrativo specifica la Procura che tali censure andavano proposte in altra sede.

Inoltre, la citazione evidenziava la parziale ammissione della parte convenuta di lavori non eseguiti (ad es. impianto elettrico, infissi e porta del fabbricato), divergenze tra spese dichiarate e

spese accertate (piante di castagno, pali tutori), presunte spese non adeguatamente documentate e tracciate (strada) e quindi la consapevolezza e l'intenzione della convenuta di fare un uso distorto del denaro pubblico.

Infine, la Procura evidenziava che l'impresa – a distanza di pochi anni dalla revoca del finanziamento (05/12/2018) – è totalmente inattiva, l'edificio ove avrebbe sede la ditta risulta “*disabitato ed abbandonato da tempo*” e la destinataria del finanziamento risulta residente in territorio extra-unionale.

Pertanto, concludeva ravvisando “*il nesso causale tra le condotte decettive (o gravemente negligenti) della convenuta e lo sperpero del finanziamento europeo*”.

2. La **citazione** e il **decreto di fissazione** udienza venivano notificati in data 25.9.2023 alla posta elettronica certificata dei difensori, presso cui era stato eletto domicilio con la procura alle liti allegata alle deduzioni.

3. Con **memoria del 25.1.2024** si costituiva in giudizio la convenuta, in qualità di titolare dell'azienda omonima, la quale richiamava gli elementi di fatto; in particolare, confutava le valutazioni dell'amministrazione relativamente al costo delle piante di castagno (€ 1,55 individuati quale costo unitario dall'amministrazione a fronte di € 13,40 oltre IVA oggetto di fatture), contestando l'eccepita assenza della relativa fattura (che veniva allegata sub doc. 5). Discorso analogo veniva svolto con riferimento ai pali tutori.

Quanto ai costi relativi alla strada, veniva indicato che l'esistenza della stessa era stata riscontrata dalla Guardia di Finanza, pur evidenziando un "disordine documentale" rispetto alle fatture della Ditta Caridi.

La convenuta lamentava, poi, il mancato incameramento della polizza fideiussoria e rappresentava che i ritardi nella realizzazione erano imputabili al contenzioso di usucapione con i confinanti.

Inoltre, veniva richiamato il verbale della verifica *in loco*, dal quale si desumeva l'esito positivo di alcune voci e, per le mancanze, la riduzione dell'importo.

In punto di diritto, la convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione, in ragione dell'asserita assenza di "distrazione" delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; in altri termini, rappresentava l'assenza dell'elemento oggettivo, indicato quale condotta e fine perseguito, per radicare la giurisdizione contabile. Quindi, chiedeva di declinare la giurisdizione in favore del G.O. "*stante l'assenza di dolo e/o colpa grave della convenuta*".

Nel merito, chiedeva l'assoluzione per assenza dell'elemento psicologico, con riferimento all'art. 21 del D.L. 76/2020, seppur ammetteva non applicabile al caso di specie *ratione temporis*.

Infine, la convenuta chiedeva l'esercizio del potere riduttivo con riferimento alla rivalutazione e interessi legali.

3. All'udienza del 14.2.2024 il Pubblico Ministero, si

riportava al contenuto dell'atto di citazione richiamando, sull'eccepito difetto di giurisdizione, la giurisprudenza in materia (Cass. SS.UU. sentenza n. 15599/2009, n. 20701/2013, n. 26935/2013, nonché della Corte dei conti, Sez. Calabria n. 230/2022), indicava le violazioni delle norme in materia di pagamenti riportati nella rendicontazione, nonché le circostanze di fatto contestate (mancata e parziale esecuzione delle opere previste, mancato utilizzo degli immobili oggetto di finanziamento per il periodo di dieci anni indicato nel bando, la circostanza di aver cessato l'attività agricola e di vivere a Londra dal 2023, sede della ditta individuale in un palazzetto disabitato ed abbandonato) a fronte degli impegni assunti, oltre alla circostanza che non era stata provata la realizzazione della strada e la mancata rispondenza dei pagamenti effettuati rispetto alle fatture ricevute e portate in rendicontazione.

La Procura, inoltre, richiamava l'elemento psicologico del dolo e colpa grave e specificava che nessuna variazione del programma o differimento del termine per la realizzazione delle opere era stato richiesto dalla Bosurgi, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la condanna della convenuta.

L'avv. Romolo eccepiva che vi era stata una richiesta di variazione del finanziamento ed una richiesta di proroga, agli atti del fascicolo Regionale, e che, non essendo stato oggetto di contestazione, non è stato prodotto in allegato alla comparsa, riservandosi di produrli, qualora necessario.

Il difensore insisteva sul difetto di giurisdizione, attesa l'assenza del dolo e di colpa grave, indicava che le dichiarazioni prodotte non sono false e che tra la verifica effettuata dalla Regione e la rendicontazione vi è solo uno scarto di 3.000,00 euro; inoltre, rappresentava che la causa del ritardo è dipesa dal fatto che i vicini avevano sollevato contestazioni all'origine di giudizi vinti dalla famiglia Bosurgi e che la Regione aveva concesso proroghe in virtù di quanto documentato.

Infine, veniva rappresentato che nel 2023 la convenuta si è recata a Londra e che il provvedimento di revoca, non impugnato, era di tre anni prima ed è in corso il recupero amministrativo da parte della Regione che è in possesso di polizza fideiussoria, dalla quale si può riscuotere la somma.

Pertanto, indicava l'assenza di intento doloso o colposo e si riportava alla memoria insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. In via pregiudiziale si ritiene sussistere la giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio *de quo*.

La convenuta articola l'eccezione sul difetto di giurisdizione in ragione dell'asserita assenza di "distrazione" delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate e l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo.

Con riferimento alla materia delle agevolazioni pubbliche è

questione pacifica nella giurisprudenza, a partire dall'ordinanza delle SS.UU. della Cassazione n. 4511/2006, la giurisdizione della Corte dei conti in relazione a contributi di derivazione nazionale, europea o mista, percepiti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ove tali contributi siano vincolati alla realizzazione di programmi pubblicistici e siano stati indebitamente conseguiti oppure distolti da dette finalità.

In tali casi è *“configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati e pertanto una loro responsabilità amministrativa qualora essi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (in tal senso S.U. n. 10062 del 2011 e si ricordano, di interesse, S.U. n. 10137 del 2012 e n. 9846 del 2011)”* (Cass. n. 1774/2013) e il soggetto destinatario del contributo, concorrendo alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, instaura con la stessa un rapporto di servizio funzionale, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione contabile, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore pubblico (Cass. S.U., ord. n. 5019/2010; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1316/2000).

In senso univoco anche la giurisprudenza contabile che ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti *“alla stregua del principio, del tutto consolidato, secondo il quale la concessione*

di contributi a soggetti privati per l'attuazione di progetti nell'ambito di programmi che l'ente pubblico si propone di realizzare, instaura con essi un rapporto di servizio in senso lato, in ragione dell'obbligo, per il soggetto esterno inserito nell'iter procedimentale dell'attività amministrativa, di svolgerla secondo i fini pubblici cui il finanziamento è preordinato.

Il rapporto di servizio, atto a radicare la giurisdizione contabile, riguarda, in particolare, anche il settore dei contributi provenienti da fondi comunitari (cfr., tra le tante, Cass., SS.UU. 19 gennaio 2018 n. 1410; 127 gennaio 2016 n. 1515; 10 settembre 2013, n. 20701 ord.; 9 maggio 2011 n. 10062 ord.). L'inadempimento dell'obbligo di svolgimento dell'attività secondo i fini pubblici cui il finanziamento è preordinato, in ragione degli obiettivi vulnerati del programma, sottopone, inoltre, il soggetto esterno alla giurisdizione contabile a prescindere dalle azioni civili o amministrative autonomamente esercitabili dalla stessa Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. SS.UU. 20 ottobre 2014 n. 22114; 13 giugno 2016 n. 12086). Da tali premesse discende che non possano rinvenirsi ragioni ostative all'individuazione del rapporto di servizio nella circostanza che il progetto retrostante al finanziamento sia stato o meno attuato, in quanto, da un lato configura jus receptum il fatto che tale rapporto sussista allorché un soggetto privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse di quest'ultima e con risorse pubbliche, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, dall'altro la

consistenza e l'ampiezza dell'inadempimento dell'obbligo considerato attiene al merito della controversia ed in nessun caso reagisce sul piano della giurisdizione" (Seconda Sez. Appello, n. 28/2020).

La stessa sentenza ha altresì avuto modo di chiarire – richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione sull'incidenza negativa del privato beneficiario rispetto al programma imposto dalla Pubblica Amministrazione (Cass. SS.UU. 31 luglio 2017, n. 18991; 25 gennaio 2013, n. 1774) – che *“la percezione del contributo, quindi, determina l'instaurazione tra il beneficiario e la Pubblica Amministrazione di una relazione non di tipo organico, ma funzionale, caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico quale compartecipe dell'attività ai fini pubblici, la cui ricorrenza legittima l'affermazione della giurisdizione contabile, laddove il riferimento al programma – o progetto retrostante – non riguarda singulatim l'oggetto dell'attività propria del beneficiario, bensì la concretizzazione della pianificazione per obiettivi perseguita dall'amministrazione erogante cui il privato percettore indubbiamente concorre”*.

Pertanto, l'ecceputa assenza di “distrazione”, al pari della condotta e dell'elemento soggettivo, sono profili che attengono al merito della vicenda sottoposta all'esame del giudice contabile e non alla sfera di giurisdizione assegnata.

6. Nel **merito** la domanda è fondata e deve essere accolta.

Infatti, si osserva che gli elementi rappresentati dalla Procura nell'atto di citazione indicano una responsabilità della convenuta in ordine all'addebito contestato per il relativo danno erariale prodotto.

In particolare, la documentazione in atti offre evidenza della circostanza che a fronte degli adempimenti assunti dalla ditta con la sottoscrizione della domanda di contributo (fascicolo di Procura doc. 5, pagg. 9 ss.), già in data 26.5.2017, l'ARCEA procedeva con l'avvio del procedimento di revoca, denuncia di sinistro, con riferimento alla misura 121, cui seguiva la comunicazione di avvio del procedimento di revoca da parte della Regione Calabria del 25.10.2017 motivato dalla *"mancata realizzazione del progetto approvato con mancato recupero dell'intera cifra erogata a titolo di anticipazione pari ad € 28.230,91, e decadenza degli impegni mis. 112 per € 35.000,00"* (doc. 5, pag. 21).

Rispetto a tali vicende il convenuto presentava le deduzioni all'avvio del procedimento di revoca che determinavano la sospensione dell'*iter* della procedura di revoca (doc. 5, pag. 51), con predisposizione da parte del Dipartimento di una verifica straordinaria sulla domanda di pagamento.

Nella verifica *in loco* (doc. 5, pagg. 57 ss.) veniva riscontrato uno scostamento tra la spesa realizzata, dichiarata in domanda di pagamento, e spesa realizzata accertata, indicando l'applicazione di una riduzione del 58,86%, come da verbale del

9.10.2018.

Seguiva all'accertamento negativo l'avvio del procedimento di revoca motivato da *“esito verbale amministrativo e situ negativo, con mancata compensazione delle somme erogate a titolo di anticipazione”* e il successivo decreto definitivo di revoca.

Anche a seguito delle difese della convenuta restano fermi alcuni punti non oggetto di contestazione da parte della stessa, quale, ad esempio, la detrazione di € 5.116,00 per lavori non eseguiti nel fabbricato (pag. 5 della memoria di costituzione), come già riconosciuti anche nelle deduzioni all'avvio del procedimento di revoca in sede amministrativa (doc. 5, pag. 156).

A questo primo profilo si aggiunge la contestazione della Procura relativa alla fattura n. 1/2018.

Occorre premettere che è la stessa beneficiaria ad indicare tale fattura (per un valore di € 15.000,00) tra i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati per i lavori previsti (cfr. doc. 5, pag. 59) e, in particolare, tale fattura (il cui pagamento è indicato al 22.7.2016) nell'oggetto della spesa dichiarata dalla beneficiaria è *“lavori di ristrutturazione deposito attrezzi, impianto castagneto da frutto e sistemazione strada poderale”*; si tratta dell'unica fattura avente ad oggetto la strada poderale.

La Procura indicava che tale voce era stata contestata dai verificatori in quanto *“non vi è tracciabilità coerente per la fattura 1/2018 presentata per cui si conferma la decurtazione effettuata*

in sede amministrativa” e rispetto all’eccezione della convenuta (già formulata in sede di deduzioni all’invito a dedurre, secondo cui per la strada, in quanto esistente, un costo, anche se inferiore, doveva essere riconosciuto) evidenziava, correttamente, come la semplice esistenza di una strada di per sé non consente di considerare effettuata una spesa (ad esempio in quanto preesistente). Infatti, considerata la natura pubblicistica delle agevolazioni concesse, ben si comprende come onere fondamentale in capo al beneficiario sia quello di dare adeguata giustificazione causale delle spese sostenute, offrendone debito riscontro documentale.

Sostenere che una spesa debba essere riconosciuta in quanto il bene comunque esiste, prescindendo da elementi che riportino tale bene al programma di investimento agevolato (e alla relativa spesa), non è compatibile con la finalità preordinata al beneficio, che richiede un rigoroso riscontro delle spese sostenute e della loro coerenza rispetto all’intervento.

Peraltro, si osserva che nell’elenco dettagliato degli interventi rendicontati si fa riferimento a “*realizzazione strada poderale ml 400*” (doc. 5, pag. 64), mentre dal verbale della Guardia di Finanza risulta che l’unica strada interpoderale presente nello stato dei luoghi di Pellaro è di circa 220 metri (doc. 5, pag. 70).

Dunque, la convenuta non ha offerto prova del fatto che tale strada (più corta rispetto a quella rendicontata) sia stata oggetto di spesa da parte della beneficiaria, considerato anche la non

“tracciabilità coerente per la fattura 1/2018”.

Peraltro, l'impostazione della Procura supera l'eccezione contenuta nelle deduzioni difensive al preavviso di revoca (e richiamate in citazione) di poter riferire la fattura n. 22/2016 a quella erroneamente indicata come 1/2018 (articolata in base ad una dichiarazione della Confagricoltura di un errore nel caricarla a sistema); infatti, non può prescindere dalla indicazione dei pagamenti effettuati sottoscritti dalla convenuta (cfr. doc. 5, pag. 59) che fa espresso riferimento alla fattura n. 1/2018 ed è ragionevole ritenere che il beneficiario di un contributo pubblico in sede di domanda per il riconoscimento delle spese sostenute debba necessariamente indicare i dati corretti, per consentire l'adeguata istruttoria.

In questo senso, la Procura ha anche evidenziato che il bonifico del 19/07/2016 di euro 22.000,00 (allegato alle deduzioni all'invito a dedurre) reca in descrizione *“pagamento fattura n. 18”*, e non era quindi riconducibile alla fattura 22/2016 per i lavori di ristrutturazione del fabbricato deposito.

Quanto poi alle valutazioni di merito sulla fattura n. 22/2016 restano ferme le considerazioni della Procura.

Infatti, al netto del disordine documentale lamentato, in ogni non vi è corrispondenza tra la fattura e il pagamento e non possono avere rilievo probante in senso contrario – a fronte delle specifiche contestazioni della Procura – annotazioni a penna di storno parziale o di emissione di nota di credito; peraltro,

permane anche a seguito di costituzione in giudizio l'assenza della nota di credito, già evidenziata dalla Procura in citazione.

Pertanto, a fronte di tali rilievi, le argomentazioni difensive della convenuta (*"E' indubbio che le fatture della Ditta Caridi abbiano creato quel disordine documentale, che ha indotto gli accertatori a rilevare la mancanza di tracciabilità coerente tra i pagamenti effettuati e le fatture emesse [...]. Vero è tuttavia che si diede, comunque, prova dei pagamenti effettuati"*) non sono idonee a superare l'impianto accusatorio che contesta l'imputabilità dei pagamenti al programma finanziato secondo quanto rendicontato dalla stessa beneficiaria.

Con riferimento, infine, alle piante (e ai pali) e alla lamentata riduzione del valore unitario riconosciuto (per le piante da euro 13,40 oltre IVA 10% ad euro 1,55, oltre IVA 10%), si osserva che l'iter istruttorio si è concluso con un accertamento da parte dell'ente che ha portato una decurtazione dei valori, rispetto alle somme indicate come pagamenti, e tale decurtazione – resa definitiva con il decreto di revoca non impugnato – non è stata contestata dalla beneficiaria con l'impugnazione del relativo provvedimento.

Pur vertendo il presente giudizio sul danno erariale e, dunque, su profilo autonomo e distinto dalla legittimità del provvedimento amministrativo, tuttavia le risultanze che, in sede amministrativa, hanno portato a quel provvedimento restano valide anche in sede di giudizio di responsabilità

amministrativa, in assenza di ulteriori elementi di senso contrario che non appaiono soddisfatti, di per sé, dalla semplice documentazione fitosanitaria prodotta.

Risultando provato l'inadempimento (nei termini prospettati dalla Procura) e la relativa condotta del convenuto, foriera del danno, che in violazione delle regole prescritte non ha fornito prova della correttezza dei pagamenti, deve ravvisarsi il prospettato dolo in ragione di una volontaria inosservanza degli obblighi assunti nei confronti dell'ente erogatore, desumibile dalla conoscenza delle prescrizioni e dalla mancata realizzazione di quanto dovuto, e rispetto alla quale non risultano in atti elementi giustificativi idonei a ravvisare un diverso elemento psicologico dell'agente.

In particolare, la sottoscrizione della documentazione prodotta a sostegno della spesa indica la evidente imputazione di quanto ivi contenuto alla beneficiaria, che si è inevitabilmente rappresentata la necessità di depositare la documentazione per ottenere il contributo e, con la sottoscrizione, ha accettato i rischi connessi ad eventuali lacune o mancanze.

Appare, poi, è errato il richiamo all'eccezione assenza dell'elemento psicologico, con riferimento all'art. 21 del D.L. 76/2020, non essendo applicabile la norma al caso di specie *ratione temporis*, come pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente.

Da ultimo, la convenuta lamenta la mancata escussione della

polizza fideiussoria (si legge nelle conclusioni che “*l’indebitto oggettivo è in corso di recupero amministrativo e l’Ente possiede idonea polizza fideiussoria a copertura del residuo indebitto*”); in merito si osserva che il rapporto privatistico intercorrente con la compagnia assicurativa ha certamente modo di svolgere la propria funzione rispetto alle parti (con le relative azioni giudiziarie a tutela di tale diritto), ma non incide sull’accertamento della responsabilità amministrativa di cui si discute, che ha ad oggetto l’utilizzo delle risorse pubbliche da parte del beneficiario e il relativo danno prodotto.

Pertanto, la domanda deve essere accolta integralmente.

6. Le somme oggetto di condanna dovranno essere maggiorate di rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 23730 del Registro di Segreteria:

- condanna Maria Chiara Bosurgi, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, al risarcimento del

